



COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 4
Del 04/02/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI E COSTITUZIONE UFFICIO PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI E CONTENZIOSO DEL LAVORO

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 18,35, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	NO
DEPLANO ADALBERTO	ASSESSORE	SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE:

- le sanzioni disciplinari ed il procedimento per l'applicazione delle stesse nei confronti del personale dipendente sono stabiliti dall'art. 55 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., oltre che dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
- l'art. 55-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, impone l'obbligo a ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, di individuare l'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari;
- la funzione del suddetto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento stesso;
- l'art. 12 del medesimo D. Lgs. n. 165/2001 dispone che *"le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie"*

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D. Lgs. n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: la gravità dell'infrazione e la presenza o meno del responsabile di struttura con qualifica dirigenziale;
- le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (sanzione superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
- le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55-bis del D. Lgs. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili della struttura, purché, aventi qualifica dirigenziale;
- ai sensi del comma 1 del predetto art. 55-bis del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009, qualora i responsabili di struttura non rivestano qualifica dirigenziale o, in ogni caso, per i procedimenti relativi all'applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità, è necessario individuare un Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute;
- in questo Comune non sono presenti responsabili con qualifica dirigenziale per cui le sanzioni possono essere irrogate esclusivamente dall'Ufficio Procedimenti disciplinari;
- occorre procedere, stante la struttura organizzativa dell'Ente, ad individuare l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, al quale conferire le ulteriori funzioni con riferimento al contenzioso del lavoro ritenendo detta ultima materia connessa a quella disciplinare;
- inoltre, l'art. 55, comma 3, del D. Lgs 165/2001 pone il divieto per la contrattazione collettiva di istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari;
- i contratti collettivi, cui è affidata, dal medesimo art. 55, la possibilità di prevedere procedure di conciliazione non obbligatoria, non contengono, allo stato, alcuna disposizione in tal senso;
- non è più ammissibile, in virtù dell'art. 73 del D. Lgs. 150/2009, l'impugnazione di sanzioni disciplinari di fronte ai collegi arbitrali di disciplina;

VISTI, in particolare:

- gli artt. 23 e ss. del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto il 06/07/1995 e s.m.i.;

- il Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 28.11.2000 – Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- il Titolo II, Capo I “Disposizioni disciplinari” del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto l’11/04/2008;
- il titolo IV “Rapporto di Lavoro” dall’art. 54 all’art. 55-octies, del D. Lgs. n. 165/2001, così come integrato dal D. Lgs. n.150/2009;
- l’art. 2106 del Codice Civile e l’art. 7 commi 1, 5 e 8, della legge n. 300/1970;

DATO ATTO CHE:

- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nonché il D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. hanno apportato modifiche in materia di procedimento disciplinare e che, pertanto, è opportuno procedere all’approvazione di un nuovo regolamento che tenga conto delle sostanziali modifiche normative intervenute nel tempo;
- il Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari costituisce una parte degli atti che formano nel loro insieme il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nell’ambito delle previsioni dell’art. 89 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE, stante la struttura organizzativa dell’Ente è possibile costituire il predetto Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e per il contenzioso del lavoro che risponda alle modifiche normative intervenute;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.14/2010 in merito all’applicazione del citato art. 69 del D. Lgs. 150/2009;

CONSIDERATO che l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari è composto dal Segretario Comunale, integrato dal Responsabile di struttura di appartenenza del personale di volta in volta interessato dal procedimento disciplinare coinvolto in qualità di componente, nonché dal Responsabile dell’Ufficio personale; in caso di assenza, impedimento e/o di qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell’Ufficio secondo la composizione sopra indicata, ovvero laddove sia interessato dal procedimento disciplinare un Responsabile di struttura, il Segretario Comunale provvederà, con proprio atto, ad individuare un altro dipendente con qualifica di Istruttore Direttivo cui affidare temporaneamente le suddette funzioni che operi in sostituzione al fine di assicurare in ogni caso l’azione e la collegialità dell’Ufficio Procedimenti disciplinari;

VISTA l’allegata proposta di regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari, e la costituzione dell’ufficio disciplinare, composta da n. 25 articoli, oltre l’appendice normativa e gli allegati e ritenuto di approvare quanto in esso contenuto;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili del Servizio Affari Generale e dal Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs, 150/2009;

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTA La legge 183/2010 (Collegato Lavoro)

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che di seguito sì intende integralmente trascritta;

DI APPROVARE il regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari e la costituzione dell’ufficio disciplinare;

DI INDIVIDUARE per le ragioni esposte in premessa, l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro ai sensi dell’art. 55-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotta dall’art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009 e dell’art. 12 del medesimo D.Lgs. n. 165/2001;

DI DARE ATTO che l'ufficio è composto dal Segretario Comunale, integrato dal Responsabile del Servizio di appartenenza del personale di volta in volta interessato dal procedimento disciplinare coinvolto in qualità di componente, nonché dal Responsabile dell'Ufficio Personale;

DI DARE ATTO che in caso di assenza, impedimento o di qualsivoglia ragione che renda di fatto impossibile la costituzione dell'Ufficio secondo la composizione sopra indicata e, laddove, sia interessato dal procedimento disciplinare un responsabile di struttura, il Segretario comunale provvederà, con proprio atto, ad individuare un altro dipendente con qualifica di Istruttore Direttivo cui affidare temporaneamente le suddette funzioni;

DI AFFIDARE all'Ufficio in oggetto, oltre alle competenze stabilite dalla legge in materia di procedimento disciplinare, quelle relative al contenzioso del lavoro ritenendole materie connesse assolvendo l'obbligo di cui all'art. 12 del D. Lgs n. 165/2001;

DI DARE ATTO che il costituito ufficio opererà secondo le procedure di cui l'allegato sub A) che con il presente atto si approva;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sostituisce ogni altro analogo provvedimento assunto in precedenza;

DI RENDERE nota ai dipendenti l'adozione del presente atto con la pubblicazione nella sezione all'Albo Pretorio e nella sezione Trasparenza del sito istituzionale dell'Ente ;

DI COMUNICARE il presente atto, per opportuna informazione alle OO.SS., alle R.S.U. e ai Responsabili di Posizione Organizzativa;

Il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, con successiva ed unanime votazione, è dichiarato immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEPLANO GIAN BASILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giacomo Mameli

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

**VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott. Giacomo Mameli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere:favorevole**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Rag. Cinzia Orazielli

Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:

X	è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal	06/02/2013	(art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);
-	- è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);		

Ussassai 04/02/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è diventata esecutiva il **04/02/2013**

<input type="checkbox"/>	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
<input checked="" type="checkbox"/>	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

Ussassai 04/02/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giacomo Mameli